



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1201 DEL 28/12/2017

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: SOCIETA' SCUTARO VINCENZO & FIGLIO SRL - PROGETTO DI MESSA IN RISERVA (R13/R12) E RECUPERO (R3) DI RIFIUTI NEL SITO IN VIA CAL DE GUÀ, 63, IN COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE.

APPROVAZIONE DI MODIFICA PROGETTUALE DELL'ATTIVITA' GIA' OGGETTO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N° 17 DEL 08/02/2016

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 392 del 23 novembre 2010 la Provincia di Vicenza ha approvato il progetto di impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali, anche pericolosi, sito in via Cal de Guà, 63 – Montecchio Maggiore – della società Scutaro Vincenzo & Figlio s.r.l.;
- con provvedimento Registro n. 150/Suolo Rifiuti/2011 del 21 ottobre 2014, prot. N. 74391 la Provincia di Vicenza, per l'impianto sito in via Cal de Guà, 63 – Montecchio Maggiore ha autorizzato l'esercizio dell'impianto per la messa in riserva (R13) e la selezione (R12) di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi;
- con documentazione agli atti con prot. n. 35425 del 25 maggio 2015 la Società ha chiesto di attivare la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione impatto ambientale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006, considerata la capacità complessiva del processo di recupero superiore a 10 t/giorno;
- con Determinazione del Dirigente n. 659 del 5 ottobre 2015, detto progetto è stato escluso - con prescrizioni - dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. n.152/06 e alla L.R. 10/99 e ss.mm.ii.;
- la società Scutaro Vincenzo & Figlio s.r.l. ha presentato istanza - ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 24 della L.R. 3/2000 e loro ss.mm.ii. - al Protocollo Provinciale con n. 52571 del 4 agosto 2015 per attivare un impianto di triturazione e lavaggio dei fusti in plastica per l'ottenimento di Materia Prima Seconda (MPS);
- il Comune di Montecchio Maggiore si è espresso con parere datato 4/11/2015 (agli atti con prot 74570 del 05/11/2015);
- la Società Acque del Chiampo Spa non ha rilevato motivi ostativi allo scarico in fognatura acque nere delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali dell'insediamento in oggetto; copia informatica per consultazione

- il progetto presentato dalla società Scutaro Vincenzo & Figlio s.r.l. è stato esaminato in data 28 gennaio 2016 dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente (C.T.P.A.), riunitasi con funzioni di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 23 della L. R. 3/2000 e della D.G.P. 55509/538 del 19/10/2000, e che la stessa ha espresso all'unanimità parere favorevole, con prescrizioni, all'approvazione del progetto;
- il progetto è stato infine approvato con decreto del Presidente della Provincia n°17 del 08/02/2016 e risulta attualmente in fase di esercizio provvisorio, in attesa del completamento delle operazioni di collaudo.

Considerato che:

- in sede di esercizio provvisorio è emersa la necessità di integrare l'elenco delle tipologie di rifiuti e le quantità di rifiuti conferibili all'impianto, senza alcuna modifica di potenzialità di trattamento, impiantistica o di processo, e, conseguente, sono state avviate le necessarie procedure per l'integrazione della suddetta approvazione progetto;
- è stata preliminarmente attivata la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., avviata con la pubblicazione avvenuta in 04 aprile 2017 e conclusasi in data 05 maggio 2017, con determina di esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A. n.426 del 24 maggio 2017, a seguito del parere del Comitato V.I.A. n.10/2016;
- in data 18 settembre 2017, con prot.n.63909, è pervenuta la richiesta di approvazione progetto per la modifica sopra evidenziata, ex art.208 del D.Lgs. n.152/2006.

Visti:

- il progetto presentato dalla Società Scutaro Vincenzo & Figlio s.r.l, che è stato esaminato in data 09 novembre 2017 dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, riunitasi con funzioni di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e che la stessa ha espresso all'unanimità parere favorevole, senza prescrizioni aggiuntive rispetto al precedente parere, all'approvazione del progetto come descritte nel parere n° 04/1117, allegato alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- il parere espresso dal Comune di Montecchio Maggiore, pervenuto con nota agli atti con prot.n.72615 del 24 ottobre 2017;
- la dichiarazione di non aggravio, relativa pratica di prevenzione incendi n.42612, depositata presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, agli atti con prot.n.75402 del 06 novembre 2017.

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione definitiva dell'intervento proposto nel rispetto delle condizioni individuate dal citato parere n° 04/1117, nonché del decreto del Presidente della Provincia n°17 del 08/02/2016.

Considerato che, per mero errore materiale, alcuni quantitativi di rifiuti prodotti ed indicati nell'allegato della determina n. 1062/2017 risultano non esatti e che, pertanto, risulta necessario correggere il predetto errore.

Rilevato che il presente provvedimento di approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, qualora richiesto, variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 24 della L.R. 3/2000 e loro successive modifiche e integrazioni.

Richiamato il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16/08/2007, n. 20 che ha stabilito che “Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21/01/2000, n. 3 e s.m.i., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16/04/1985, n. 33 e s.m.i.”.

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”;
- la Legge Regionale 16 aprile 1985, n. 33 “*Norme per la tutela dell'ambiente*”;
- la Legge Regionale 21/01/2000, n. 3 “*Norme in materia di gestione dei rifiuti*”.

Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 165 ID PROC 35.

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di approvare il progetto presentato dalla società Scutaro Vincenzo & Figlio s.r.l., con sede legale in Via Nuova Francesca, 15 – Santa Croce sull’Arno (PI) e, per l’attività di messa in riserva (R13/R12) e recupero (R3) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, da realizzarsi presso il sito produttivo produttiva di Via Cal de Guà, 63 – Montecchio Maggiore, come descritto nel parere n. 04/1117 espresso in data 09 novembre 2017 dalla Commissione Tecnica Provinciale per l’Ambiente (C.T.P.A.) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 24, comma 2, della L.R. 3/2000, limitatamente allo svolgimento e alla permanenza, nel sito in questione, dell’attività oggetto del presente provvedimento.
3. Di evidenziare al proponente che ai sensi dell’art. 24, comma 4, della L.R. 3/2000, l’inizio dei lavori, nella configurazione così come approvata dalla C.T.P.A., dovranno iniziare entro 12 mesi e l’impianto dovrà essere messo in esercizio entro 36 mesi dalla data del presente provvedimento, pena la decadenza dello stesso.
4. Di dare atto che l’avvio dell’impianto ed il suo esercizio provvisorio nella nuova configurazione, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 3/2000, restano subordinati alla presentazione della dichiarazione scritta del direttore lavori attestante la realizzazione delle opere di allestimento del sito in conformità al progetto approvato, della comunicazione della data di inizio attività, del nominativo del tecnico responsabile dell’impianto e della prestazione delle garanzie finanziarie, secondo quanto previsto dalla D.G.R.V. 2721/2014.
5. Di richiamare l’obbligo di trasmettere alla Provincia il documento di collaudo statico e funzionale dell’impianto nella nuova configurazione, nei termini di cui all’art. 25 della L.R. 3/2000 che dovrà contenere quanto prescritto dal parere della Commissione VIA n. 25/2015 ricompreso nella determinazione dirigenziale n. 874 dell’11/12/2015 che prevede:
“in sede di collaudo dell’impianto, dopo la realizzazione della prevista opera mitigativa, dovrà essere effettuata una mirata ed accurata indagine acustica di verifica del rispetto del criterio differenziale e del limite di emissione, da ripetersi poi con frequenza triennale, e mirata ai ricettori presenti in prossimità dell’impianto:
- le modalità di effettuazione delle misurazioni, sia con riguardo al campionamento spaziale (scelta dei punti di misura), sia con riguardo al campionamento temporale (scelta dei tempi di misura), saranno comunicate con congruo preavviso ad Arpav;
- nel caso i valori non siano rispettati, dovranno essere messi in opera i correttivi necessari, mediante una specifica progettazione da presentarsi all’Amministrazione comunale ed ARPAV, a cui, nel frattempo, saranno stati comunicati i risultati delle analisi”;
6. Il presente provvedimento annulla e sostituisce la precedente determinazione n. 1062/2017.
7. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

8. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

AVVERTE CHE

Il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni espresse nel presente decreto e nell'allegato parere della C.T.P.A. comporta l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché delle sanzioni di cui all'art. 256 del medesimo decreto;

Ogni eventuale modifica al progetto approvato che dovesse rendersi necessaria od opportuna durante la fase di esercizio provvisorio, dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia di Vicenza per le valutazioni di competenza.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. come modificato dal D.L. 174/12);

Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Copia del presente provvedimento viene inviata alla società Scutaro Vincenzo & Figlio s.r.l., al Sindaco del comune di Montecchio Maggiore, al Dirigente del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., al Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss n.8 Berica, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla società Acque del Chiampo spa.

Vicenza, 28/12/2017

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1201 DEL 28/12/2017

OGGETTO: SOCIETA' SCUTARO VINCENZO & FIGLIO SRL - PROGETTO DI MESSA IN RISERVA (R13/R12) E RECUPERO (R3) DI RIFIUTI NEL SITO IN VIA CAL DE GUÀ, 63, IN COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE.

APPROVAZIONE DI MODIFICA PROGETTUALE DELL'ATTIVITA' GIA' OGGETTO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N° 17 DEL 08/02/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia per 15 giorni dal 29/12/2017.

Vicenza, 29/12/2017

**Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(POLO PAOLA)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE
(LEGGE REGIONALE N. 33/85, ART. 14)

SCUTARO VINCENZO E FIGLIO SRL

VIA CAL DEL GUÀ N. 63 – MONTECCHIO MAGGIORE

PARERE N. 04/1117

La Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, riunitasi con funzioni di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e dell'art. 23 della L.R. 3/2000 e s.m.i., a seguito di convocazione, il 09 novembre 2017 presso gli uffici di Contrà Gazzolle, 1 Vicenza, esamina il progetto presentato per l'approvazione progetto in procedura ordinaria per la modifica dell'impianto di messa in riserva (R13/R12) e recupero (R3) mediante inserimento codici in ingresso con CER 191211 e 191212, con modifica delle quantità nelle attività già previste.

Relazione Istruttoria

PROPONENTE: SCUTARO VINCENZO E FIGLIO SRL
SEDE LEGALE: Via Nuova Francesca n. 15 - Santa Croce sull'Arno (PI)
SEDE INTERVENTO: Via Cal del Guà n. 63 - Montecchio Maggiore
TIPOLOGIA ATTIVITÀ: Impianto di recupero rifiuti
COMUNE INTERESSATO: Montecchio Maggiore
DATA DOMANDA: 18/09/2017 prot.n. 63909
DATA INTEGRAZIONI: ///

DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:

- Relazione tecnica
- Studio preliminare ambientale
- Verifica dell'impatto acustico esterno
- Gestione delle acque di dilavamento piazzali
- Attestazione di non necessità della V.Inc.A.
- Piano di sicurezza e procedure di emergenza
- Piano di ripristino.

PREMESSE

La ditta Scutaro Vincenzo & Figlio s.r.l., con sede in Comune di Santa Croce sull'Arno (PI) in via N. Francesca 15, opera nel settore del ritiro, recupero e vendita del prodotto ricondizionati degli imballaggi industriali quali cisterne in plastica, fusti e imballaggi di vario genere.

La ditta, inoltre, svolge l'attività di messa in riserva, selezione e triturazione di imballaggi industriali (rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi) anche presso il sito operativo di Montecchio Maggiore (VI) in via Cal del Guà 63, secondo le modalità contenute nelle autorizzazioni DGP n. 17 del 08.02.2016 e DGP n. 80 del 03.08.2016 della Provincia di Vicenza – Servizio acqua suolo e rifiuti.

A seguito delle risultanze operative e gestionali emerse durante la fase di esercizio provvisorio, intende apportare modifiche non sostanziali al layout approvato, aggiornare la classificazione e

rimodulare i quantitativi di rifiuti in ingresso, fermo restando gli attuali quantitativi complessivi autorizzati in trattamento.

STATO DI PROGETTO

La ditta opera nel settore del recupero e selezione di imballi pericolosi e non, con un impianto per il lavaggio e la rigenerazione di fusti in plastica, metallo e cisternette di recupero nonché stoccaggio con operazioni di messa in riserva R13 ed eventuale selezione R12, cui poi seguono il ciclo di recupero con l'operazione R3, costituita da attività di triturazione e lavaggio degli imballi in plastica pericolosi (CER 150110*) e non pericolosi (CER 150102) con produzione di Materia Prima Seconda (MPS).

L'impianto installato nel corso del 2016, a seguito di verifica di assoggettabilità, ha una potenzialità di 300 kg/h, con una capacità di trattamento R3 stimata di 2.5 t/g pari a 500 t./anno e prevede il trattamento con riduzione volumetrica gli imballi in plastica che contengono sostanze pericolose e non con successiva produzione di MPS.

In sede di esercizio è emerso che i rifiuti prodotti dall'attività di trattamento ad umido degli imballi (scarti presenti nei bidoni tolti prima del trattamento e carte con altre plastiche estratti dai lavatori) risultano essere pericolosi con classificazione 191211 (e non 191212 come previsto in sede di domanda) ed inoltre sono prodotti altri rifiuti che risultano non recuperabili come manufatti per mancanza di mercato (come inizialmente ipotizzato) e relativi alle cerniere di ferro di chiusura dei bidoni (classificati quindi 191202) ed alle tenute dei coperchi estratte prima della triturazione (classificati con il codice 191204).

Inoltre la gestione degli imballaggi di plastica ha subito in questo periodo un buon interesse sul recupero R3 come MPS a discapito del recupero come manufatto rigenerato e da qui la richiesta di modificare la gestione dei rifiuti sulla finalità del recupero (minor manufatti e maggior MPS) passando da 500 t/anno a 800 ton/anno di rifiuti da inviare alla triturazione (mantenendo come limite massimo i 500 ton/anno di rifiuti pericolosi).

Questo in particolare per i fusti in plastica e relativi alla difficoltà di attuare recuperi finalizzati alla rigenerazione dell'imballo nell'ambito degli imballi in ADR (con relativa normativa - che rappresentano un requisito fondamentale per gli imballi per prodotti chimici). Questo comporta che questi imballi, non trovando eventuale mercato fuori dall'ambito ADR (dove non è richiesta l'approvazione dell'imballo), possono essere convenientemente recuperati solo come fonte di MPS; sono inoltre presenti nel mercato rifiuti provenienti dalla selezione di rifiuti costituiti da imballaggi e codificati con il CER 191211* per i rifiuti pericolosi in plastica e rifiuti formati da più materiali (esempio cisterne in plastica con gabbia in ferro) non codificabili con codici specifici del capitolo 1912 e quindi codificati con il codice 191212.

Complessivamente con il progetto di modifica si propone:

- a) un incremento della capacità massima di trattamento da 2,4 t/g a 4 t/g e da 500 ton/anno a 800 ton/anno mantenendo il limite di 1000 ton/anno di rifiuti in ingresso ed il limite di 500 ton max di rifiuti pericolosi trattati;
- b) possibilità di accettare rifiuti di plastica e metallo provenienti da impianti di trattamento e codificati con 191211* e 191212.

L'incremento indicato al punto a) relativo alla capacità giornaliera è resa possibile grazie al miglioramento della funzionalità delle operazioni di lavaggio.

Le attività previste rimangono (in ordine di importanza):

- R13 per l'invio poi alla sede di S.Croce sull'Arno (PI) per il recupero R3 ed R4 mediante rigenerazione degli imballi (per gli imballi plastici e metallici);
- R3 per il recupero di plastica secondo la norma UNI 10667 (per gli imballi di plastica);
- R13 per il recupero poi come MPS (principalmente per gli imballi metallici).

Ubicazione sito di messa in riserva

Il sito aziendale è ubicato all'interno della zona produttiva di Montecchio Maggiore, classificata come Zona Territoriale Omogenea D1 dallo strumento urbanistico vigente comunale, destinata ad insediamenti di edifici e complessi produttivi, appartenenti ai rami di attività economica delle industrie.

L'immobile aziendale ricade ad una quota di circa 66 m s.l.m., e risulta direttamente confinante con:

- a Sud e Ovest con un'azienda per la produzione di prodotti per la cura, la pulizia e la protezione della pelle, del tessuto e del legno
- a Est con un'azienda che opera nel settore della meccanica di precisione e nello stampaggio delle materie plastiche
- a Nord con via Cal del Guà oltre la quale sono presenti due abitazioni.

L'area industriale è direttamente servita dalla S.P. 246 "Recoaro", che attraversa il territorio amministrativo di Montecchio Maggiore da Sud-Est a Nord-Ovest sulla direttrice Vicenza – Montecchio Maggiore - Valdagno – Recoaro, direttamente connessa all'autostrada A4.

GESTIONE ACQUE METEORICHE

Il progetto prevede una soluzione migliorativa, rispetto allo stato attuale, per quanto riguarda la gestione delle acque di dilavamento dei piazzali destinati alla movimentazione di rifiuti. In particolare le acque di prima pioggia di dilavamento saranno raccolte, trattate e inviate alla fognatura delle acque nere consortile.

GESTIONE DELLE EMISSIONI

Il progetto in esame non prevede l'attivazione di nuove fonti di emissioni in atmosfera rispetto a quanto autorizzato..

GESTIONE DELLE EMISSIONI ACUSTICHE

La configurazione di progetto manterrà invariate le fonti di rumorosità presenti presso l'impianto, senza introdurre variazioni rispetto al clima acustico attuale.

PIANO DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO

La configurazione di progetto manterrà invariate le fonti di rumorosità presenti presso l'impianto, senza introdurre variazioni rispetto al clima acustico attuale.

PIANO DI RIPRISTINO DELL'AREA

La configurazione di progetto manterrà invariate le fonti di rumorosità presenti presso l'impianto, senza introdurre variazioni rispetto al clima acustico attuale.

Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente

Convocata con funzioni di Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, dell'art. 23 della L.R. 3/2000 e della D.G.P. 55509/538 del 19.10.2000 ;

Rilevato che risulta assente il Comune di Montecchio Maggiore (assenza comunicata con nota prot. n. 75951 del 08/11/2017);

Visto l'art. 14-ter, comma 7, della Legge 241/1990, come modificato dal D. Lgs. 127/2016, che recita *"Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza"*.

Dato atto che l'impatto complessivo della ditta è stato valutato nell'ambito del procedimento di Screening e che le prescrizioni rilasciate dal Comitato Via saranno ricomprese nel provvedimento di approvazione progetto, costituendo condizione necessaria per il rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio.

Ritenuto pertanto di procedere all'espressione del parere in merito al progetto in discussione;

ESPRIMERE PARERE

Favorevole all'approvazione del progetto presentato dalla ditta Scutaro Vincenzo e Figlio srl per la messa in riserva (R13/R12) e recupero (R3) di imballaggi industriali in Via Cal del Guà n.63, in Comune di Montecchio Maggiore (VI) con le seguenti prescrizioni:

1. Rifiuti

I rifiuti conferibili presso il sito, con le relative prescrizioni ed operazioni, sono indicati in premessa. Sono altresì indicati in premessa l'elenco di rifiuti prodotti dalle attività di recupero rifiuti (elenco non esaustivo).

- a) quantità massima annuale di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): **1.000 Tonn.**
- b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): **16,2 Tonn di cui 7,5 Tonn. Pericolosi**
- c) quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall'attività): **37,5 Tonn di cui 32 Tonn. Pericolosi**
- d) quantità massima di rifiuti in trattamento (R3) : **800 Tonn./anno di cui 500 Tonn/anno di rifiuti pericolosi.**

2. Esercizio provvisorio:

- a) La Società dovrà rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto e le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, esclusivamente nelle aree indicate, come richiamato negli elaborati tecnici presentati.
- b) La Società dovrà comunicare preventivamente a questo Servizio le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia, il Comune di Vicenza e l'A.R.P.A.V. di Vicenza di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività.
- c) La Società dovrà assicurare che la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza e igiene sul lavoro, emissioni in atmosfera e prevenzione incendio.
- e) La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti in genere, occorsi durante l'attività.
- f) La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
- g) Dovranno essere inoltre identificate in modo univoco mediante idonea cartellonistica indicante il codice C.E.R..
- h) Nel caso di non conformità dei valori riscontrati ai limiti dettati dalla normativa in materia di inquinamento acustico dovrà essere comunicato, oltre che all'Amministrazione Comunale e ad Arpav, anche al Settore Ambiente della Provincia i valori riscontrati e le azioni correttive da adottare per garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia di inquinamento acustico.

3. Collaudo:

- a) Il documento di collaudo dovrà essere redatto entro i termini e con i contenuti previsti dall'art. 25, comma 8, della L.R. 3/2000 e ss.mm.ii.
- b) Contestualmente al collaudo, dovrà essere, eventualmente, presentato un nuovo lay-out che tenga conto di tutte le eventuali variazioni individuate dalla Ditta durante la fase di collaudo ed esplicitamente ritenute dal collaudatore di carattere gestionale e non sostanziale.
- c) Trattandosi di procedura già in corso per l'attività in essere, all'interno del documento di collaudo dovranno essere considerate anche le modifiche assentite con il presente parere.

Il Segretario della Commissione
f.to dott.ssa Cristina Del Sal

Il Presidente della Commissione
f.to ing. Filippo Squarcina